

Primo bilancio. Dal 1° gennaio l'oggetto sociale può prevedere «una o più finalità di beneficio comune»

Società benefit, non solo profitto

Obiettivo: sostenibilità e trasparenza - Finora si contano una trentina di realtà

Ha riscosso un discreto successo la norma (articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016) che dal 1° gennaio scorso consente di costituire anche in Italia le **società benefit** (in acronimo: Sb). Infatti, secondo una ricerca presentata ieri all'Università Mercatorum di Roma (si veda la tabella qui a fianco), risultano operanti in Italia 32 società benefit, di cui 17 già esistenti anteriormente al 2016 e 15 costituite "a valle" della nuova disciplina. Si tratta di 31 Srl e di una Spa, localizzate prevalentemente al Nord, composte per lo più da un esiguo numero di soci, operanti in un vasto range di settori merceologici e di solito dotate di un capitale sociale compreso tra i 10mila e i 100mila euro.

Dal punto di vista formale si tratta, in sostanza, di società (di qualsiasi tipologia: società di persone, società di capitali, cooperative) che inseriscono nell'oggetto sociale la previsione per la quale si propongono di perseguire (oltre al "normale" scopo di distribuire gli utili ai loro soci, anche) «**una o più finalità di beneficio comune**» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Dal punto di vista sostanziale, si tratta di una normativa immaginata per permettere a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo "benefit" in modo da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste società operano e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre al tradizionale scopo lucrativo, persegue anche finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto, ma, appunto, altruistiche.

I tratti caratteristici del «beneficio comune» che la nuova normativa prefigura vengono genericamente individuati dalla legge nel perseguimento da parte della società benefit, nell'ambito dello svolgimento della sua attività economica, «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» a vantaggio di determinati destinatari. Costoro, a loro, volta, sono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Il tutto, da inquadrare mediante «standard di valutazione esterni» in base a specifiche «aree di valutazione».

È bene sottolineare che la disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera). Non sono previste nemmeno deroghe espresse alla ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal Codice civile e da altre leggi, così come capita, ad esempio per le *imprese sociali*, le quali, in base al Dlgs 155/2006, devono destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio e hanno il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. La nuova disciplina delle società benefit si limita infatti a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto "comune") che la società benefit dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

La legge anzitutto richiede che le finalità benefit siano espressamente previste nello statuto della società (e, quindi, sottoposte ai medesimi vincoli di modificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit, con la conseguenza che questi soggetti sono personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessa stregua del rispetto dovuto alle norme "ordinarie" dettate dal Codice civile per orientare il comportamento degli amministratori di società.



È poi prescritto, a livello pubblicitario, che, oltre alla possibilità di inserire la dizione «società benefit» a latere della “normale” denominazione sociale, deve essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d’esercizio, una relazione concernente il perseguimento del “beneficio comune”, dalla quale emergano, in primo luogo, taluni dati “storici” (ossia la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell’impatto generato); e, in secondo luogo, taluni dati “prognostici”, ossia una descrizione degli obiettivi benefit che la società si pone.

Questa relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet della società, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza, con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani